



Commissione consultiva del DATEC per la sorveglianza sulle condizioni di lavoro nei settori posta, telecomunicazioni e trasporti

Il Dipartimento federale dell'Ambiente, dei Trasporti, dell'Energia e delle Comunicazioni

d e c i d e:

I. Disposizioni generali e organizzazione

Art. 1

È istituita una Commissione consultiva del DATEC per la sorveglianza sulle condizioni di lavoro nei settori posta, telecomunicazioni e trasporti (qui di seguito denominata "Commissione").

Art. 2

¹ La Commissione si compone di al massimo 15 membri che rappresentano in modo paritetico:

- i sindacati
- le associazioni dei datori di lavoro
- l'Amministrazione federale

² I sindacati e i datori di lavoro hanno diritto di proposta per la nomina dei propri rappresentanti da parte del DATEC. D'ufficio sono rappresentati un membro della direzione dell'UFCOM e dell'UFT nonché il responsabile dell'autorità di regolazione postale.

³ La Commissione è presieduta dal Segretario generale del DATEC. Egli rappresenta la Commissione verso l'esterno. La Segreteria generale del DATEC funge da segretaria della Commissione.

II. Competenze

Art. 3

Fatto salvo l'ordinamento delle competenze disciplinato da leggi particolari, la Commissione svolge i seguenti incarichi:

¹ Consiglia il Capo del DATEC nell'elaborare ed eseguire i mandati legali inerenti alla sorveglianza sulle condizioni di lavoro nei settori posta, telecomunicazioni e trasporti, in particolare le prescrizioni atte ad evitare il dumping sociale.

² Su richiesta di uno o più membri, la Commissione tratta questioni di fondo relative allo sviluppo delle condizioni di lavoro nei settori posta, telecomunicazioni e trasporti. All'occorrenza, essa emana raccomandazioni.

³ In caso di violazioni delle prescrizioni in materia di condizioni di lavoro nei settori posta, telecomunicazioni e trasporti, la Commissione informa i servizi responsabili secondo l'ordinamento delle competenze disciplinato da leggi particolari.

III. Collaborazione e coordinamento

Art. 4

La Commissione collabora con la Commissione tripartita federale e, se necessario, con le Commissioni tripartite dei Cantoni nonché con le Commissioni paritetiche istituite nei settori posta, telecomunicazioni e trasporti sulla base di un contratto collettivo di lavoro cui è stata conferita l'obbligatorietà generale.

IV. Funzionamento e rendiconto

Art. 5

¹ La Commissione si riunisce almeno una volta all'anno. Di propria iniziativa o su richiesta di cinque membri, il Presidente può convocare ulteriori riunioni.

² L'invito, l'ordine del giorno e la relativa documentazione sono di regola trasmessi ai membri della Commissione una settimana prima della riunione. La documentazione è redatta e distribuita in una delle lingue ufficiali.

³ I dibattiti non sono pubblici.

⁴ I membri non ricevono alcuna indennità.

⁵ Se necessario, la Commissione può affidare mandati a terzi. Le relative condizioni vengono fissate dal Segretario generale del DATEC in un contratto.

⁶ Ogni anno la Commissione presenta al Capo del DATEC un rendiconto circa l'adempimento del proprio mandato.

V. Segreto d'ufficio e informazione

Art. 6

¹ I membri della Commissione sono vincolati al segreto d'ufficio. Per accertamenti relativi ai dossier trattati, i membri della Commissione possono consultare internamente le cerchie da essi rappresentate.

² L'informazione ai media avviene tramite il Presidente, d'intesa con il Capo del DATEC.

3003 Berna, 4 luglio 2005

DATEC Dipartimento federale dell'Ambiente, dei
Trasporti, dell'Energia e delle Comunicazioni

Moritz Leuenberger